S.I.P.S.E. – C.C.J.C.

ATTO N. 11/CCJC

REGOLAMENTO GENERALE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO, QUALIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE, AUDIT E CERTIFICAZIONE

Sistema SIPSE-CCJC
Atto regolamentare
56 articoli – proposta di articolato

Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.)

Commissione di Certificazione, Conformità e Giustizia (C.C.J.C.)

Oggetto: istituzione e disciplina del sistema interno di accreditamento, qualificazione, abilitazione e riconoscimento degli organismi e dei professionisti incaricati delle attività di valutazione della conformità.

PREAMBOLO

La Commissione di Certificazione, Conformità e Giustizia (C.C.J.C.), nell'ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.),

considerata la necessità di garantire l'affidabilità, l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati di svolgere attività di valutazione, verifica, audit e certificazione;

ritenuto che un sistema di certificazione credibile debba prevedere non soltanto requisiti per i soggetti certificati, ma anche requisiti rigorosi per gli organismi che effettuano le valutazioni;

riconosciuta l'importanza della separazione tra accreditamento, valutazione della conformità, decisione certificativa e attività commerciale;

considerata la necessità di creare un sistema documentato di qualificazione degli organismi, dei verificatori, degli auditor, degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni;

richiamati, come riferimenti tecnici da considerare secondo l'ambito di applicazione, i principi e i requisiti delle norme internazionali ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17065;

precisato che il riconoscimento interno SIPSE-CCJC non equivale automaticamente all'accreditamento nazionale o internazionale rilasciato da organismi pubblicamente riconosciuti;

adotta il seguente Regolamento.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema SIPSE-CCJC di:
   a. accreditamento interno;
   b. qualificazione;
   c. abilitazione;
   d. riconoscimento;
   e. sorveglianza;
   f. rinnovo;
   g. sospensione;
   h. revoca;
   i. controllo degli organismi e dei professionisti operanti nel sistema di certificazione.
2. Sono disciplinate le condizioni per l'ammissione e la permanenza degli organismi e delle persone fisiche nelle attività di valutazione della conformità.
3. Il Regolamento stabilisce i requisiti di competenza, indipendenza, imparzialità, integrità, organizzazione e responsabilità.

Articolo 2 – Finalità

Il sistema persegue le seguenti finalità:

1. assicurare la competenza degli organismi valutatori;
2. prevenire i conflitti di interesse;
3. garantire l'indipendenza delle decisioni;
4. assicurare la ripetibilità delle verifiche;
5. promuovere l'armonizzazione metodologica;
6. garantire la tracciabilità delle valutazioni;
7. tutelare i soggetti sottoposti a certificazione;
8. rendere verificabile l'affidabilità degli organismi riconosciuti;
9. favorire l'interoperabilità con sistemi di valutazione esterni, nei limiti delle competenze e dei riconoscimenti effettivamente posseduti.

Articolo 3 – Ambito soggettivo

Il presente Regolamento si applica a:

1. organismi di valutazione della conformità;
2. organismi di audit;
3. organismi di ispezione;
4. organismi di certificazione;
5. laboratori di prova e analisi;
6. laboratori di taratura;
7. organismi di qualificazione professionale;
8. auditor e verificatori indipendenti;
9. esperti tecnici;
10. responsabili della valutazione;
11. componenti dei comitati decisionali;
12. ulteriori soggetti autorizzati dalla CCJC.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

Accreditamento interno: riconoscimento formale, nell'ordinamento organizzativo SIPSE-CCJC, della competenza di un organismo a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità.

Qualificazione: attestazione documentata del possesso di requisiti professionali, tecnici e organizzativi.

Abilitazione: autorizzazione interna a svolgere determinate funzioni o attività.

Riconoscimento: ammissione formale di un organismo o professionista nel sistema SIPSE-CCJC, secondo requisiti stabiliti.

Organismo valutatore: soggetto che effettua verifiche e valutazioni secondo criteri prestabiliti.

Auditor: professionista incaricato di verificare la conformità rispetto a requisiti definiti.

Esperto tecnico: professionista che fornisce competenze specialistiche in un determinato settore.

Registro degli organismi riconosciuti: registro ufficiale dei soggetti ammessi a operare nel sistema.

Articolo 5 – Natura del riconoscimento SIPSE-CCJC

1. L'accreditamento disciplinato dal presente Regolamento costituisce un riconoscimento interno al sistema SIPSE-CCJC.
2. Esso attesta esclusivamente la conformità ai requisiti e la competenza valutati nell'ambito del relativo procedimento.
3. Non costituisce, di per sé:
   a. accreditamento nazionale ai sensi della normativa pubblica;
   b. autorizzazione amministrativa generale;
   c. riconoscimento automatico da parte di Stati o organizzazioni internazionali;
   d. iscrizione in registri pubblici professionali;
   e. abilitazione a svolgere attività riservate dalla legge.
4. Gli organismi che possiedono accreditamenti esterni possono presentarli come evidenze aggiuntive, previa verifica della loro validità e del relativo campo di applicazione.
5. È vietato rappresentare il riconoscimento SIPSE come equivalente a un accreditamento esterno non effettivamente posseduto.

Articolo 6 – Principi fondamentali

Il sistema è fondato sui principi di:

- indipendenza;
- imparzialità;
- competenza;
- trasparenza;
- riservatezza;

- integrità;
- proporzionalità;
- responsabilità;
- tracciabilità;
- verificabilità;
- non discriminazione;
- miglioramento continuo.

PARTE II – CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI

Articolo 7 – Categorie di riconoscimento

La CCJC istituisce le seguenti categorie:

Codice	Categoria	Funzione
OVC-01	Organismi di certificazione	Rilascio delle certificazioni
OVC-02	Organismi di audit	Verifiche sistemiche
OVC-03	Organismi di ispezione	Ispezioni tecniche e operative
OVC-04	Laboratori di prova	Analisi e prove
OVC-05	Laboratori di taratura	Verifiche metrologiche
OVC-06	Organismi di qualificazione	Qualificazione professionale
OVC-07	Organismi di valutazione digitale	Verifiche informatiche e tecnologiche
OVC-08	Organismi di verifica economica	Controlli economici e contabili
OVC-09	Organismi di valutazione istituzionale	Valutazioni organizzative e istituzionali
OVC-10	Organismi specialistici	Valutazioni settoriali

La classificazione è ampliabile mediante deliberazione della CCJC.

Articolo 8 – Livelli di riconoscimento

Sono istituiti quattro livelli:

Livello I – Base

Abilitazione a verifiche documentali e valutazioni circoscritte.

Livello II – Professionale

Abilitazione ad audit ordinari e verifiche tecniche specialistiche.

Livello III – Avanzato

Abilitazione a valutazioni complesse, audit multidisciplinari e verifiche indipendenti.

Livello IV – Istituzionale

Riconoscimento per organismi dotati di struttura, competenze e garanzie adeguate alla valutazione di sistemi complessi e infrastrutture di particolare rilevanza.

1. Il livello è attribuito sulla base di evidenze.
2. Non è consentito utilizzare un livello superiore a quello effettivamente riconosciuto.
3. Il livello non determina automaticamente il riconoscimento in settori diversi da quelli indicati nel certificato.

Articolo 9 – Campo di competenza

1. Ogni organismo è riconosciuto per uno specifico campo di competenza.
2. Il campo indica:
   a. settori di attività;
   b. tipologie di verifica;
   c. norme e requisiti applicabili;
   d. limiti operativi;
   e. competenze professionali disponibili;
   f. eventuali esclusioni.
3. Le attività svolte al di fuori del campo riconosciuto non possono essere presentate come attività accreditate o riconosciute dal SIPSE-CCJC.

Articolo 10 – Organismi multidisciplinari

1. Un organismo può richiedere il riconoscimento in più settori.
2. Deve dimostrare competenze specifiche per ciascun settore.
3. Le competenze devono essere documentate e periodicamente aggiornate.
4. La CCJC può attribuire riconoscimenti distinti per ogni settore.
5. La perdita dei requisiti in un settore non comporta automaticamente la perdita del riconoscimento negli altri, salvo interdipendenza sostanziale.

PARTE III – REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZA

Articolo 11 – Requisiti generali degli organismi

L'organismo richiedente deve dimostrare:

1. identità giuridica e organizzativa verificabile;
2. struttura organizzativa documentata;
3. responsabilità chiaramente attribuite;
4. disponibilità di risorse adeguate;
5. competenze professionali pertinenti;
6. procedure operative formalizzate;
7. sistema di gestione documentale;
8. misure di riservatezza e sicurezza;

9. gestione dei reclami;
10. sistema di controllo dei conflitti di interesse;
11. indipendenza delle valutazioni;
12. capacità di conservare le evidenze.

Articolo 12 – Requisiti di indipendenza

1. L'organismo deve operare senza interferenze indebite.
2. Le valutazioni devono essere separate dagli interessi commerciali e personali.
3. Nessun organismo può garantire preventivamente il risultato positivo di una valutazione.
4. È vietato remunerare auditor e verificatori in funzione dell'esito positivo della certificazione.
5. Ogni situazione di conflitto deve essere dichiarata, valutata e gestita.

Articolo 13 – Requisiti finanziari e organizzativi

1. L'organismo deve dimostrare la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
2. Deve mantenere una contabilità idonea a identificare i costi delle attività valutative.
3. Deve adottare misure per prevenire interferenze finanziarie.
4. Deve disporre, ove appropriato, di copertura assicurativa per la responsabilità derivante dalle proprie attività.
5. La valutazione finanziaria non deve tradursi in discriminazioni basate sulla dimensione economica dell'organismo.

Articolo 14 – Requisiti del personale

1. Il personale deve possedere competenze adeguate alle attività svolte.
2. Sono documentati:
   a. formazione;
   b. esperienza;
   c. qualifiche;
   d. aggiornamento;
   e. incarichi;
   f. valutazioni periodiche.
3. L'organismo deve dimostrare la disponibilità di personale sufficiente.
4. Il ricorso a collaboratori esterni è consentito, purché ne siano verificate competenza, indipendenza e responsabilità.

Articolo 15 – Requisiti degli auditor

Gli auditor devono possedere:

1. conoscenza dei criteri di audit;
2. conoscenza del settore oggetto di verifica;
3. capacità di raccolta e valutazione delle evidenze;
4. competenze comunicative;
5. capacità di redazione dei rapporti;
6. conoscenza delle procedure di gestione delle non conformità;
7. indipendenza rispetto al soggetto controllato;

8. formazione e aggiornamento documentati.

Articolo 16 – Requisiti degli esperti tecnici

1. Gli esperti tecnici devono possedere competenze specifiche documentabili.
2. La loro designazione deve essere coerente con la materia oggetto di valutazione.
3. Devono dichiarare eventuali rapporti professionali, economici o personali con il soggetto interessato.
4. Non possono assumere decisioni al di fuori delle competenze loro attribuite.
5. Le loro osservazioni sono acquisite nel rapporto tecnico.

Articolo 17 – Responsabili delle decisioni

1. Le decisioni certificative devono essere assunte da persone competenti e non coinvolte impropriamente nella valutazione originaria.
2. Il responsabile deve disporre di accesso alle evidenze necessarie.
3. Deve verificare la completezza del procedimento.
4. Deve motivare la decisione.
5. Non può limitarsi ad approvare automaticamente il rapporto dell'auditor.

Articolo 18 – Sistema di gestione interna

Ogni organismo deve adottare un sistema documentato comprendente:

- controllo dei documenti;
- gestione delle registrazioni;
- gestione delle competenze;
- controllo delle attività affidate all'esterno;
- gestione dei reclami;
- gestione delle non conformità;
- azioni correttive;
- audit interni;
- riesame periodico della direzione;
- continuità operativa.

PARTE IV – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO INTERNO E RICONOSCIMENTO

Articolo 19 – Presentazione della domanda

1. L'organismo interessato presenta domanda formale alla CCJC.
2. La domanda deve indicare:
   a. denominazione e identificazione del richiedente;
   b. natura giuridica e organizzativa;
   c. sede e recapiti istituzionali;

d. categoria di riconoscimento richiesta;
e. livello richiesto;
f. campo di competenza;
g. responsabile legale e responsabile tecnico;
h. composizione dell'organico;
i. documentazione relativa alle competenze;
j. sistema di gestione interno;
k. dichiarazione di indipendenza;
l. dichiarazione sui conflitti di interesse;
m. eventuali accreditamenti o riconoscimenti esterni.

3. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legittimato.
4. La presentazione comporta l'accettazione delle procedure di valutazione e sorveglianza previste dal sistema SIPSE-CCJC.

Articolo 20 – Documentazione obbligatoria

La domanda è accompagnata, secondo la natura del richiedente, da:

1. atto costitutivo e statuto, ove esistenti;
2. documento identificativo dell'organizzazione;
3. organigramma;
4. regolamento interno;
5. manuale del sistema di gestione;
6. procedure operative;
7. curriculum del personale;
8. elenco degli auditor e degli esperti;
9. dichiarazioni di indipendenza;
10. documentazione sulle risorse tecniche;
11. documentazione finanziaria pertinente;
12. procedure per reclami e ricorsi;
13. misure di sicurezza informatica;
14. eventuali attestazioni esterne;
15. ulteriori documenti necessari alla valutazione.

La CCJC può richiedere integrazioni motivate, limitatamente agli elementi necessari.

Articolo 21 – Verifica preliminare di ammissibilità

1. La Segreteria Tecnica CCJC verifica la completezza formale della domanda.
2. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione, comunica:
   a. l'ammissione all'istruttoria;
   b. la richiesta di integrazione;
   c. il rigetto motivato per carenza dei requisiti preliminari.
3. Il richiedente dispone ordinariamente di quindici giorni lavorativi per integrare la documentazione.
4. La mancata integrazione può determinare l'archiviazione della domanda.
5. L'ammissione all'istruttoria non costituisce riconoscimento né anticipazione dell'esito.

Articolo 22 – Costituzione del gruppo di valutazione

1. Per ogni domanda ammessa è costituito un Gruppo di Valutazione.
2. Il gruppo comprende:
   a. un coordinatore;
   b. almeno un valutatore qualificato;
   c. uno o più esperti tecnici, ove necessari.
3. La composizione dipende dalla categoria e dal livello richiesti.
4. I componenti sottoscrivono una dichiarazione di indipendenza e riservatezza.
5. Il richiedente può presentare motivate osservazioni su eventuali conflitti di interesse.
6. La sostituzione dei componenti è disposta quando risulti necessaria a garantire l'imparzialità.

Articolo 23 – Valutazione documentale

1. Il Gruppo di Valutazione esamina la documentazione presentata.
2. La verifica riguarda:
   a. adeguatezza organizzativa;
   b. competenza del personale;
   c. indipendenza;
   d. procedure operative;
   e. gestione delle evidenze;
   f. capacità di audit;
   g. gestione dei reclami;
   h. risorse tecniche;
   i. sistema di controllo interno.
3. L'esito è formalizzato in una relazione preliminare.
4. Eventuali carenze sono comunicate al richiedente.
5. La valutazione documentale non sostituisce la verifica operativa quando questa sia necessaria.

Articolo 24 – Audit iniziale

1. L'audit iniziale verifica l'effettiva applicazione delle procedure dichiarate.
2. Può comprendere:
   a. verifica presso la sede;
   b. verifica da remoto;
   c. esame di fascicoli e registrazioni;
   d. simulazione di attività valutative;
   e. colloqui con il personale;
   f. verifica delle infrastrutture;
   g. osservazione di attività operative, ove possibile.
3. L'audit deve essere proporzionato alla complessità del campo richiesto.
4. Le modalità e il programma sono comunicati preventivamente.
5. Gli esiti sono riportati in un Rapporto di Audit Iniziale.

Articolo 25 – Classificazione degli esiti

La valutazione può concludersi con:

1. Conformità: requisiti soddisfatti.
2. Conformità con osservazioni: requisiti soddisfatti, con aspetti migliorabili.

3. Non conformità minore: carenza circoscritta e rimediabile.
4. Non conformità maggiore: carenza sostanziale che impedisce il riconoscimento fino all'adeguamento.
5. Non conformità critica: carenza che compromette l'indipendenza, l'integrità o l'affidabilità dell'organismo.

La classificazione deve essere motivata e accompagnata dalle relative evidenze.

Articolo 26 – Piano di adeguamento

1. In presenza di non conformità rimediabili, il richiedente può presentare un Piano di Adeguamento.
2. Il piano deve contenere:
   a. analisi delle cause;
   b. misure correttive;
   c. responsabili;
   d. scadenze;
   e. evidenze attese;
   f. modalità di verifica.
3. Il termine ordinario per l'attuazione è di sessanta giorni.
4. La CCJC può concedere una proroga motivata, fino a trenta giorni.
5. Le non conformità critiche devono essere eliminate prima di qualsiasi decisione positiva.
6. La mancata attuazione determina la conclusione negativa dell'istruttoria.

Articolo 27 – Deliberazione di riconoscimento

1. Completata l'istruttoria, il Gruppo di Valutazione trasmette il fascicolo all'organo competente della CCJC.
2. La decisione è assunta sulla base delle evidenze e delle conclusioni tecniche.
3. La CCJC può:
   a. concedere il riconoscimento;
   b. concederlo con limitazione del campo;
   c. concedere un livello inferiore a quello richiesto, se autonomamente valutato e accettabile;
   d. richiedere ulteriori verifiche;
   e. rigettare la domanda.
4. La deliberazione deve essere motivata.
5. La decisione deve identificare il campo, il livello, la categoria e le condizioni del riconoscimento.
6. Il richiedente riceve copia dell'atto conclusivo.

Articolo 28 – Rilascio dell'attestazione

1. In caso di esito positivo è rilasciato un Attestato di Accreditamento Interno SIPSE-CCJC.
2. L'attestato riporta:
   a. identificativo univoco;
   b. denominazione dell'organismo;
   c. categoria;
   d. livello;
   e. campo di competenza;

f. data di rilascio;
g. data di scadenza;
h. riferimento alla deliberazione;
i. condizioni e limitazioni.

3. L'attestato è sottoscritto dall'autorità competente.
4. L'attestazione è registrata nel Registro degli Organismi Riconosciuti.
5. L'attestato non può essere trasferito ad altro soggetto.

PARTE V – ABILITAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 29 – Registro dei professionisti qualificati

1. È istituito il Registro SIPSE-CCJC dei Professionisti Qualificati.
2. Sono iscrivibili:
   a. auditor;
   b. verificatori;
   c. ispettori;
   d. esperti tecnici;
   e. valutatori;
   f. responsabili della qualità;
   g. responsabili delle decisioni;
   h. professionisti specialistici.
3. L'iscrizione identifica le competenze effettivamente documentate.
4. L'iscrizione non costituisce abilitazione professionale pubblica né sostituisce eventuali iscrizioni obbligatorie previste dalla legge.

Articolo 30 – Domanda di qualificazione individuale

1. Il professionista presenta domanda indicando:
   a. identità;
   b. formazione;
   c. titoli;
   d. esperienza;
   e. competenze;
   f. settori di specializzazione;
   g. eventuali qualificazioni esterne;
   h. dichiarazione di indipendenza;
   i. disponibilità allo svolgimento delle attività.
2. La domanda è corredata da curriculum documentato e dalle evidenze necessarie.
3. La CCJC può richiedere colloqui, prove tecniche o verifiche delle competenze.

Articolo 31 – Classi di qualificazione professionale

Sono istituite le seguenti classi:

Codice	Qualificazione	Attività
PROF-01	Auditor documentale	Verifiche documentali
PROF-02	Auditor tecnico	Audit tecnici
PROF-03	Auditor senior	Audit complessi
PROF-04	Ispettore	Ispezioni operative
PROF-05	Esperto tecnico	Valutazioni specialistiche
PROF-06	Valutatore istituzionale	Valutazioni organizzative
PROF-07	Valutatore digitale	Verifiche informatiche
PROF-08	Responsabile decisionale	Decisioni certificative

Le classi sono attribuite in base a competenze verificate e non alla sola anzianità professionale.

Articolo 32 – Valutazione delle competenze

1. La qualificazione può essere ottenuta mediante:
   a. verifica dei titoli;
   b. valutazione dell'esperienza;
   c. colloquio tecnico;
   d. prova teorica;
   e. prova pratica;
   f. osservazione di attività svolte;
   g. verifica di rapporti precedentemente redatti, nel rispetto della riservatezza.
2. La valutazione deve essere coerente con la classe richiesta.
3. L'esito è documentato.
4. In caso di insufficienza, il richiedente può presentare nuova domanda dopo un periodo di aggiornamento.

Articolo 33 – Codice etico e deontologico

1. Tutti i professionisti riconosciuti sono tenuti a rispettare il Codice Etico SIPSE-CCJC.
2. Il Codice stabilisce:
   a. obbligo di imparzialità;
   b. indipendenza di giudizio;
   c. riservatezza;
   d. correttezza professionale;
   e. divieto di manipolazione delle evidenze;
   f. divieto di accettazione di vantaggi indebiti;
   g. obbligo di dichiarazione dei conflitti;
   h. responsabilità nella redazione dei rapporti.
3. La violazione può comportare provvedimenti disciplinari interni.

Articolo 34 – Aggiornamento professionale

1. I professionisti qualificati sono tenuti a mantenere e aggiornare le proprie competenze.
2. È previsto un aggiornamento annuale documentato.
3. La CCJC può organizzare programmi di formazione.

4. La mancata dimostrazione dell'aggiornamento può comportare limitazione temporanea delle attività.
5. La formazione deve essere pertinente alla categoria professionale.

PARTE VI – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 35 – Separazione tra accreditamento e certificazione

1. L'organismo che valuta la competenza di un organismo richiedente non può essere lo stesso organismo che beneficia economicamente della decisione di riconoscimento.
2. La CCJC mantiene separate le funzioni di:
   a. definizione dei requisiti;
   b. valutazione;
   c. decisione;
   d. sorveglianza;
   e. riesame.
3. I componenti che hanno partecipato alla valutazione originaria non possono essere gli unici responsabili del riesame della medesima decisione.
4. Nessun organismo può autocertificare la propria competenza ai fini del riconoscimento SIPSE-CCJC.

Articolo 36 – Divieto di autocontrollo

1. Un organismo non può svolgere verifiche indipendenti sulla propria attività quando sussista un interesse diretto nell'esito.
2. Non può verificare una certificazione rilasciata da sé stesso quando la verifica debba essere indipendente.
3. Sono ammesse attività di controllo interno, purché chiaramente distinte dalle valutazioni indipendenti.
4. La CCJC può autorizzare deroghe esclusivamente per attività circoscritte, documentate e prive di alternative ragionevoli, senza pregiudicare i requisiti essenziali di imparzialità.

Articolo 37 – Dichiarazione dei conflitti di interesse

1. Gli organismi e i professionisti presentano una dichiarazione iniziale e aggiornamenti periodici.
2. Devono essere dichiarati:
   a. rapporti economici;
   b. partecipazioni societarie;
   c. incarichi professionali;
   d. rapporti di dipendenza;
   e. legami personali rilevanti;
   f. precedenti attività di consulenza sul sistema sottoposto a valutazione.
3. La CCJC valuta l'effettiva incidenza del conflitto.

4. La dichiarazione non comporta automaticamente l'esclusione, se il rischio può essere adeguatamente eliminato o gestito.
5. Le omissioni intenzionali costituiscono grave violazione.

Articolo 38 – Riservatezza e protezione delle informazioni

1. Gli organismi e i professionisti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
2. È vietata la diffusione non autorizzata di documenti, dati e risultati delle verifiche.
3. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente per le finalità dell'incarico.
4. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dell'incarico.
5. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e quelli necessari per la tutela di diritti e interessi legittimi.

PARTE VII – SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI

Articolo 39 – Sorveglianza periodica

1. Tutti gli organismi riconosciuti sono sottoposti a sorveglianza periodica.
2. La sorveglianza verifica la permanenza dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento.
3. La CCJC adotta un Piano Annuale di Sorveglianza degli Organismi.
4. I controlli possono comprendere:
   a. verifiche documentali;
   b. audit presso la sede;
   c. verifiche da remoto;
   d. esame dei fascicoli di certificazione;
   e. valutazione delle competenze del personale;
   f. verifica delle dichiarazioni di indipendenza;
   g. analisi dei reclami;
   h. controllo delle decisioni assunte.
5. La sorveglianza è proporzionata al livello, alla categoria e al rischio dell'organismo.

Articolo 40 – Frequenza dei controlli

Sono stabilite le seguenti frequenze ordinarie:

Attività	Frequenza
Verifica documentale	Annuale
Audit organizzativo	Annuale
Audit tecnico completo	Ogni 24 mesi
Verifica del personale	Annuale
Verifica dell'indipendenza	Annuale
Controllo straordinario	Quando necessario
Riesame complessivo	Prima del rinnovo

1. Per gli organismi di livello III e IV possono essere disposti controlli aggiuntivi.
2. Gli organismi operanti in settori critici possono essere sottoposti a sorveglianza rafforzata.
3. La mancata effettuazione di un controllo programmato non costituisce attestazione automatica di conformità.

Articolo 41 – Obbligo di comunicazione

1. L'organismo riconosciuto deve comunicare alla CCJC ogni modifica sostanziale della propria struttura.
2. Sono oggetto di comunicazione:
   a. modifiche della titolarità;
   b. cambiamenti nella governance;
   c. sostituzione dei responsabili;
   d. modifiche del personale qualificato;
   e. variazioni del campo operativo;
   f. trasferimenti di sede;
   g. incidenti rilevanti;
   h. perdita di requisiti;
   i. sospensione di accreditamenti esterni;
   j. cessazione di attività.
3. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni, salvo gli eventi che richiedono comunicazione immediata.
4. La CCJC può disporre una valutazione supplementare.

Articolo 42 – Rapporto di sorveglianza

1. Ogni controllo è documentato mediante Rapporto di Sorveglianza.
2. Il rapporto contiene:
   a. identificazione dell'organismo;
   b. categoria e livello;
   c. data e modalità del controllo;
   d. identificazione dei valutatori;
   e. requisiti esaminati;
   f. evidenze raccolte;
   g. eventuali non conformità;
   h. valutazione del rischio;
   i. osservazioni dell'organismo;
   j. conclusioni;
   k. misure proposte.
3. Il rapporto è inserito nel fascicolo dell'organismo.
4. Le conclusioni tecniche sono trasmesse all'organo competente per le eventuali decisioni.

Articolo 43 – Non conformità degli organismi

Le non conformità sono classificate come:

1. minori;
2. maggiori;
3. critiche.

La loro classificazione tiene conto di:

- gravità della violazione;
- estensione degli effetti;
- frequenza;
- intenzionalità;
- rischio per l'affidabilità delle certificazioni;
- capacità di rimediare;
- precedenti violazioni.

Le misure correttive devono essere proporzionate e documentate.

Articolo 44 – Misure correttive

1. La CCJC può richiedere un Piano di Azione Correttiva.
2. Il piano indica cause, interventi, responsabili e scadenze.
3. I termini ordinari sono:
    - trenta giorni per non conformità minori;
    - sessanta giorni per non conformità maggiori;
    - interventi immediati di contenimento per non conformità critiche.
4. L'attuazione è sottoposta a verifica indipendente.
5. Il mancato adeguamento può comportare limitazione, sospensione o revoca del riconoscimento.

PARTE VIII – SOSPENSIONE, LIMITAZIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 45 – Limitazione del riconoscimento

1. La CCJC può limitare il riconoscimento quando le carenze riguardino soltanto una parte del campo di competenza.
2. La limitazione può riguardare:
   a. singoli settori;
   b. specifiche categorie di valutazione;
   c. determinati livelli;
   d. singole attività;
   e. specifiche sedi operative.
3. La decisione deve identificare con precisione le attività non più comprese nel riconoscimento.
4. L'organismo non può presentare come riconosciute attività escluse dalla limitazione.
5. La limitazione è annotata nel Registro.

Articolo 46 – Sospensione del riconoscimento

1. La sospensione può essere disposta quando:
   a. vengano meno temporaneamente requisiti essenziali;
   b. l'organismo ostacoli i controlli;
   c. siano accertate violazioni gravi;
   d. non siano attuate misure correttive;
   e. emergano rischi per l'indipendenza;
   f. siano utilizzate evidenze false;
   g. siano compromesse la sicurezza e l'integrità delle valutazioni.
2. La sospensione può essere totale o parziale.
3. Il provvedimento indica durata, motivazioni, effetti e condizioni per il ripristino.
4. La durata ordinaria non può superare novanta giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori novanta giorni con motivazione.
5. Nei casi urgenti può essere disposta sospensione cautelare, soggetta a riesame entro quindici giorni lavorativi.
6. La sospensione comporta l'interruzione delle attività riconosciute nell'ambito interessato.

Articolo 47 – Revoca del riconoscimento

1. La revoca è disposta quando ricorrano condizioni incompatibili con la permanenza del riconoscimento.
2. Costituiscono presupposti:
   a. perdita definitiva dei requisiti;
   b. frode o falsificazione;
   c. grave compromissione dell'indipendenza;
   d. reiterazione di violazioni critiche;
   e. rilascio sistematico di valutazioni non supportate da evidenze;
   f. mancato adeguamento dopo sospensione;
   g. cessazione definitiva dell'attività;
   h. impossibilità strutturale di operare secondo i requisiti.
3. La revoca è preceduta da contestazione e contraddittorio, salvo misure cautelari urgenti.
4. La decisione è motivata e comunicata all'interessato.
5. La revoca è annotata nel Registro degli Organismi Riconosciuti.

Articolo 48 – Effetti della sospensione e della revoca

1. L'organismo sospeso o revocato non può presentarsi come organismo attivo riconosciuto SIPSE-CCJC.
2. Non può rilasciare nuove certificazioni utilizzando il riconoscimento sospeso o revocato.
3. Deve cessare l'utilizzo dei marchi e delle attestazioni non più validi.
4. La CCJC valuta gli effetti sulle certificazioni precedentemente rilasciate.
5. Le certificazioni già emesse non sono automaticamente annullate dalla sospensione o revoca dell'organismo.
6. La loro validità deve essere sottoposta a valutazione specifica, considerando:
   a. la regolarità del procedimento originario;
   b. la natura delle violazioni;
   c. il periodo interessato;
   d. l'affidabilità delle evidenze;
   e. la tutela dei destinatari.
7. Nei casi di frode o grave inattendibilità delle valutazioni, la CCJC può disporre una verifica straordinaria delle certificazioni coinvolte.

Articolo 49 – Ripristino del riconoscimento

1. Il ripristino può essere disposto quando siano eliminate le cause della sospensione.
2. L'organismo presenta una richiesta documentata.
3. La CCJC effettua le verifiche necessarie.
4. Il ripristino è deliberato dall'organo competente.
5. La riattivazione è registrata con conservazione della cronologia precedente.
6. Il ripristino non cancella le eventuali non conformità storiche.

PARTE IX – REGISTRO, TRASPARENZA E COOPERAZIONE

Articolo 50 – Registro degli Organismi Riconosciuti

1. È istituito il Registro Generale SIPSE-CCJC degli Organismi di Valutazione, Audit e Certificazione.
2. Il Registro è gestito dalla Segreteria Tecnica CCJC.
3. Ogni organismo è identificato da un codice univoco.
4. Sono registrati:
   a. denominazione;
   b. identificativo;
   c. categoria;
   d. livello;
   e. campo di competenza;
   f. data di riconoscimento;
   g. scadenza;
   h. stato;
   i. eventuali limitazioni;
   j. provvedimenti di sospensione o revoca.
5. Il Registro deve permettere la verifica dello stato effettivo del riconoscimento.

Articolo 51 – Registro dei professionisti qualificati

1. È istituito il Registro dei Professionisti Qualificati SIPSE-CCJC.
2. Per ogni professionista sono riportati:
   a. codice identificativo;
   b. qualifica;
   c. settore di competenza;
   d. livello;
   e. stato della qualificazione;
   f. data di rilascio;
   g. scadenza;
   h. eventuali limitazioni.
3. La consultazione pubblica è limitata alle informazioni necessarie alla verifica della qualificazione.
4. I dati personali non pertinenti sono protetti secondo le disposizioni applicabili.

Articolo 52 – Identificazione e verifica digitale

1. Ogni organismo riconosciuto riceve un identificativo digitale univoco.
2. L'attestazione può includere:
   a. codice QR;
   b. riferimento al Registro;
   c. firma elettronica o digitale, ove applicabile;
   d. impronta crittografica del documento;
   e. identificativo della deliberazione.
3. Il sistema deve consentire di verificare autenticità, campo di competenza e stato aggiornato.
4. Le modifiche devono essere registrate e tracciabili.
5. Nessuna registrazione automatica può sostituire una deliberazione dell'organo competente.

Articolo 53 – Cooperazione e riconoscimenti esterni

1. La CCJC può promuovere rapporti di cooperazione tecnica con:
   a. organismi nazionali di accreditamento;
   b. organismi internazionali di valutazione;
   c. istituzioni universitarie;
   d. enti di ricerca;
   e. organizzazioni di standardizzazione;
   f. organismi professionali;
   g. istituzioni pubbliche e private.
2. La cooperazione può comprendere:
   a. scambio di conoscenze;
   b. formazione;
   c. armonizzazione delle procedure;
   d. comparazione dei criteri;
   e. valutazioni congiunte;
   f. riconoscimento di evidenze tecniche, nei limiti consentiti.
3. Il riconoscimento di qualificazioni esterne richiede verifica documentale della loro autenticità, validità e pertinenza.
4. Nessun accordo di cooperazione determina automaticamente equivalenza giuridica o riconoscimento internazionale.
5. Ogni accordo è formalizzato mediante specifico atto.

PARTE X – DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 54 – Manuali e procedure operative

1. La Segreteria Tecnica CCJC predispone i seguenti strumenti attuativi:
   a. Manuale generale di accreditamento interno;
   b. Manuale di qualificazione degli auditor;
   c. Manuale di valutazione degli organismi;
   d. Procedura di gestione dei conflitti di interesse;
   e. Procedura di sorveglianza degli organismi riconosciuti;

f. Procedura di gestione delle non conformità;
g. Manuale di gestione dei registri;
h. Codice etico e deontologico dei professionisti.

2. I manuali sono approvati dall'organo competente.
3. Gli strumenti attuativi non possono modificare o derogare al presente Regolamento.
4. Ogni aggiornamento è identificato da numero di versione, data e atto di approvazione.

Articolo 55 – Relazione annuale e miglioramento continuo

1. La CCJC predispone annualmente una Relazione sul Sistema di Accreditamento e Qualificazione SIPSE.
2. La relazione comprende:
   a. numero degli organismi riconosciuti;
   b. distribuzione per categoria e livello;
   c. numero dei professionisti qualificati;
   d. verifiche effettuate;
   e. non conformità riscontrate;
   f. sospensioni e revoche;
   g. rinnovi;
   h. reclami e riesami;
   i. risultati delle attività di sorveglianza;
   j. proposte di miglioramento.
3. La relazione è trasmessa agli organi competenti del SIPSE.
4. È prevista la pubblicazione di una versione istituzionale, nel rispetto della riservatezza.
5. I risultati sono utilizzati per aggiornare criteri, procedure e programmi formativi.

Articolo 56 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e pubblicazione secondo le procedure istituzionali SIPSE-CCJC.
2. Gli organismi già operanti nell'ambito SIPSE dispongono di centottanta giorni per presentare la documentazione necessaria all'adeguamento.
3. I professionisti già incaricati possono richiedere il riconoscimento delle competenze precedentemente maturate, previa verifica documentale.
4. Il riconoscimento transitorio non determina automaticamente l'attribuzione del livello massimo.
5. Durante il periodo transitorio, le attività possono proseguire esclusivamente nei limiti delle competenze effettivamente attribuite e delle disposizioni applicabili.
6. La CCJC provvede all'istituzione dei registri previsti.
7. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate in coordinamento con gli altri atti SIPSE-CCJC.

DISPOSIZIONI DI ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE

S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

C.C.J.C.

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CONFORMITÀ E GIUSTIZIA

ATTO N. 11/CCJC

REGOLAMENTO GENERALE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO, QUALIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO

Elemento	Specificazione
Articoli	56
Parti	10
Natura	Regolamento generale
Destinatari	Organismi e professionisti
Autorità competente	CCJC
Gestione	Segreteria Tecnica
Registro	SIPSE-CCJC
Durata	Secondo il regime di validità stabilito per ciascun riconoscimento

IL PRESIDENTE DELLA C.C.J.C.

Firma: _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Firma: _____

IL CANCELLIERE GENERALE S.I.P.S.E.

Firma: _____

Luogo e data di approvazione: _____

ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEL SISTEMA SIPSE-CCJC

Con questo Atto viene introdotto un ulteriore livello di garanzia: non basta che un soggetto sia certificato, occorre anche che chi lo certifica sia competente, qualificato e sottoposto a controllo.

Catena istituzionale della conformità

S.I.P.S.E.

Sistema istituzionale generale

C.C.J.C.

Autorità interna di certificazione, conformità e giustizia

Accreditamento

Atto 11/CCJC

Certificazione

Atti precedenti

Organismi e professionisti riconosciuti

Auditor · Ispettori · Valutatori · Organismi certificatori · Laboratori

SOGGETTI CERTIFICATI SIPSE

Enti · Organizzazioni · Sistemi · Infrastrutture · Servizi

Sorveglianza e miglioramento continuo